



**Associazione Nazionale
Ragionieri Commercialisti**
Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti
e Libere Professioni Economiche

RASSEGNA FISCALE

VENERDI' 31 LUGLIO 2009

IL SOLE 24 ORE

Irap, la parola torna ai giudici tributari

Con l'ordinanza 258, la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai giudici tributari affinché questi valutino l'impatto della novella di cui all'articolo 6 del decreto legge 185/08. La questione esaminata dalla Corte riguarda la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. I giudici emittenti, infatti, dubitavano della legittimità della indeducibilità dell'Irap sotto il profilo della compatibilità con l'articolo 53 della Costituzione. La Corte ha restituito gli atti ai giudici tributari affinché questi valutino la rilevanza dell'intervento previsto dall'articolo 6 del decreto legge 185/08, in base al quale è deducibile ai fini delle imposte sui redditi il 10% dell'Irap pagata, forfetariamente riferibile alle spese del personale e agli oneri finanziari. Le Commissioni tributarie dovranno valutare se la novità normativa intervenuta elimini o meno tutti i dubbi di costituzionalità. Probabilmente le Commissioni tributarie rimetteranno nuovamente la questione all'esame della Corte costituzionale, perché la deducibilità del 10% dell'Irap non consente di tener conto di tutti i costi della produzione effettivamente sostenuti dalle imprese.

Luigi Lovecchio, *L'Irap si salva all'esame Consulta*, in *Il Sole 24 Ore*, 31/07/2009, pag. 23

Irap, onere della prova ai contribuenti

Sul contribuente che ha chiesto il rimborso dell'Irap versata grava l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione. Tale requisito, in assenza della prova, non può essere escluso anche se l'attività del professionista presenta un contesto organizzativo minimo, come ad esempio, in presenza di beni strumentali di modico valore. Questo, in estrema sintesi, quanto affermato nella sentenza 17533/09 della Corte suprema di Cassazione depositata il 28 luglio 2009. Il caso esaminato fa riferimento a un medico che aveva versato l'Irap per poi chiederne il rimborso. I beni strumentali di cui si avvaleva il medico ammontavano a 5.515.000 lire. La Corte ha rilevato che l'onere di provare l'assenza dell'organizzazione non può che spettare al contribuente quando quest'ultimo chiede il rimborso di un tributo versato in assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo. La Cassazione ribadisce che il requisito organizzativo rilevante ai fini dell'Irap sussiste quando il contribuente, che risulta responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, esercita l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale o si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Pertanto, se il contribuente paga il tributo e poi chiede il rimborso, è sullo stesso che grava la prova. Se, invece, il contribuente non presenta la dichiarazione relativa al tributo regionale l'onere non potrà che incombere sull'amministrazione finanziaria.

Dario Deotto, *Ai contribuenti l'onere della prova*, in *Il Sole 24 Ore*, 31/07/2009, pag. 23

La tregua di Ferragosto attende la pubblicazione



**Associazione Nazionale
Ragionieri Commercialisti**
Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti
e Libere Professioni Economiche

E' stata annunciata la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009 che sposta al 20 agosto gli adempimenti fiscali e previdenziali con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. Considerato che le scadenze di sabato 15 e domenica 16 slittano naturalmente a lunedì 17 agosto e che per i pagamenti con l'F24, quasi tutti i versamenti di agosto scadono il 16, la proroga del 2009 è di appena tre giorni. La proroga dei versamenti al 20 agosto riguarda, come di consueto, anche i pagamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto per contributi Inps, premi Inail e contributi Enpals. Lo stesso provvedimento di proroga conferma, però, la scadenza del 5 agosto 2009 per i contribuenti interessati dagli studi di settore: entro quella data possono essere fatti i pagamenti di unico, compreso il primo acconto per il 2009, con lo 0,40% in più.

Tonino Morina, *Prorogati al 20 agosto contributi e ritenute Inps*, in *Il Sole 24 Ore*, 31/07/2009, pag. 25

Stretta sulle compensazioni Iva

A partire da oggi e almeno fino alla fine del 2009 corsa all'invio telematico delle istanze di compensazione Iva infrannuali. E' questa la conseguenza della stretta sulle compensazioni Iva, contenuta nel decreto legge 78/09 in corso di conversione al Senato, che bloccherà soprattutto le compensazioni in scadenza il 18 gennaio 2010. La presentazione della domanda di compensazione del credito Iva del secondo e/o del terzo trimestre 2009, darà ai contribuenti maggiori possibilità di riuscire a compensare i debiti tributari in scadenza nei primi mesi del 2010. Le novità sulla compensazione contenute nell'articolo 10 del decreto legge e relative alla compensazione del credito annuale Iva condizionata all'apposizione del visto di conformità nella dichiarazione annuale Iva, partono, infatti, dal 1° gennaio del prossimo anno. Questa regola non riguarda le istanze di compensazione/rimborso trimestrale.

Luca De Stefani, *Ultime compensazioni Iva facili*, in *Il Sole 24 Ore*, 31/07/2009, pag. 25

ITALIA OGGI

L'Agenzia semplifica il processo di archiviazione delle fatture digitali

L'Agenzia delle entrate ha fornito con due risoluzioni del 30 luglio, alcune importanti precisazioni. Spicca innanzi tutto che, nella conservazione sostitutiva delle fatture, i soli vincoli per il contribuente riguardano il rispetto della continuità per tipologia di documenti e per periodo d'imposta. Non vengono invece previste formalità di sorta per avvalersi della procedura e per rinunciarvi successivamente. Ai fini della conservazione sostitutiva, l'immagine del documento analogico può essere acquisita direttamente dalla sua versione elettronica, per cui non è obbligatorio procedere alla scansione dell'esemplare cartaceo. Questo è in estrema sintesi quanto disposto dalle risoluzioni n. 195 e 196, emanate in risposta ad una serie di quesiti relativi alla conservazione sostitutiva di documenti analogici rilevanti ai fini tributari.

Roberto Rosati, *Le fatture digitali semplificate*, in *Italia Oggi*, 31/07/2009, pag. 28

Farmaci, sullo scontrino solo il codice a barre

Al fine di recepire le indicazioni fornite lo scorso aprile dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia delle entrate ha fornito con la circolare n. 40 interessanti precisazioni. Emerge



**Associazione Nazionale
Ragionieri Commercialisti**
Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti
e Libere Professioni Economiche

infatti dal citato provvedimento che, a garanzia della privacy dal 1° gennaio 2010 gli scontrini dei medicinali non devono più indicare la qualità del farmaco acquistato. Resta in ogni caso l'obbligo, ai fini dei benefici fiscali, di evidenziare la natura e quantità dell'acquisto nonché il codice fiscale del destinatario del farmaco. Pertanto i prossimi scontrini fiscali emessi dalle farmacie, sia nell'immediato facoltativamente, che obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2010, dovranno indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) di ciascun farmaco rilevato mediante lettura ottica del codice a barre. Nella circolare, l'Agenzia sottolinea due punti importanti: per tutto l'anno 2009 saranno validi ai fini del beneficio fiscale sia gli scontrini che recano per esteso l'indicazione della qualità del farmaco, sia quelli che riportano il numero Aic; in ogni caso, per fruire delle agevolazioni fiscali lo scontrino deve essere completo ai sensi di norma, ossia indicare la natura e quantità del farmaco acquistato, nonché il codice fiscale dell'utilizzatore dello stesso.

Maurizio Tozzi, *Scontrino parlante ma criptato*, in *Italia Oggi*, 31/07/2009, pag. 29

Adempimenti, spostamento tra il 1° e il 20 agosto

Resta invariata la scadenza del prossimo 5 agosto relativa ai versamenti con maggiorazione dei soggetti tenuti alla compilazione degli studi di settore, tutti i versamenti di imposte e contributi potranno essere effettuati entro il 20 agosto, se scadenti tra il primo agosto e tale ultimo giorno utile. Questo è in estrema sintesi, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio che dispone, la proroga di tutti i versamenti relativi a imposte e contributi, senza applicazione di alcuna maggiorazione a titolo corrispettivo, in scadenza nel mese di agosto, evitando disagi relativi alla pausa estiva dei contribuenti. Un'apposita scheda tecnica allegata al decreto e pubblicata sul sito delle finanze, afferma che il decreto è in corso di pubblicazione e che la modifica dei termini è stata definita al fine di far fruire ai contribuenti un periodo congruo necessario per l'effettuazione dei versamenti, evitando disagi conseguenti dall'arrivo delle vacanze estive, non interessando i contribuenti cui si applicano gli studi di settore che hanno già beneficiato di una proroga dei versamenti dal 16 luglio scorso al 5 agosto prossimo.

Fabrizio G.Poggiani, *Versamenti entro il 20/08 ma occhio al calendario*, in *Italia Oggi*, 31/07/2009, pag. 28

- Riproduzione riservata -